



FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA
Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano



Prot. 1577
Roma, 31 luglio 2024

Ai Presidenti delle ASD FIDASC;

Ai Signori Consiglieri Federali;

**Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
Regionali FIDASC;**

**Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
Provinciali FIDASC;**

**Ai Sigg.ri Coordinatori nazionali delle
Commissioni tecniche delle discipline
federali**

**Oggetto: DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI SPESA E DI ATTIVITA' PER RIMBORSI
FORFETTIZZATI A VOLONTARI SPORTIVI**

A seguito della precedente informativa inviata l'01/07/2024, che si allega, il Consiglio Federale del 23/07/2024 ha stabilito che *“le attività che i volontari sportivi possono svolgere presso la FIDASC in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi, a fronte di rimborsi forfettizzati dell'importo massimo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), riguardano attività afferenti a un supporto tecnico, amministrativo ed organizzativo e spese per viaggio, vitto e alloggio”*.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Valeria Squillante)

IL PRESIDENTE

(prof. Felice Aniello Buglione)



Firmato digitalmente da:

FELICE ANIELLO BUGLIONE

all.



FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA
Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano



DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71.

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Il decreto-legge emanato il 31 maggio 2024 n. 71 all'art 3 dispone "misure urgenti in materia di lavoro sportivo" prevedendo modifiche all'art 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 commi 6 e 11, all'art 52 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, lett a) che risulta abrogata e al decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36 art. 25 comma 6 e art 29 comma 2.

Ne deriva quanto di seguito riportato:

VOLONTARI SPORTIVI

Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti erogati (Federazione o Associazione) sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. (Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).)

I rimborsi predetti non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8 -bis (superati i 5.000 euro annui) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. (oltre i 15.000 euro annui). Ossia:

- Applicazione delle ritenute previdenziali al superamento della soglia di esenzione di euro 5.000.
- Elaborazione del cedolino paga al superamento della soglia di euro 15.000.



FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA
Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano



DIPENDENTI PUBBLICI

Per rapporti di lavoro sportivo, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, per importi pari o inferiori ad euro 5.000,00, è sufficiente la comunicazione al proprio Ente datore di lavoro.

Per le somme erogate ai dipendenti pubblici, relative a rapporti di lavoro sportivo, le comunicazioni per l'avvenuto pagamento, sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

In occasione del prossimo Consiglio Federale utile, così come previsto dal decreto, la FIDASC delibererà le voci per le quali saranno possibili rimborsi forfettizzati a favore dei volontari sportivi entro il limite massimo di € 400 mensili.

Facciamo presente che tali rimborsi non dovranno essere giustificati all'ente erogate (federazione /associazione) con documentazione fiscalmente valida che ne attesti la spesa, ma tale documentazione dovrà essere conservata dal volontario sportivo e presentata in caso di richiesta da parte di Enti ed Istituzioni autorizzate all'effettuazione di verifiche.

Il volontario sportivo dovrà inoltre rilasciare all'ente erogante una dichiarazione delle spese sostenute.